



A tutte le Imprese e Consulenti

Terni, 12/05/2016

### **Circolare Informativa - CONTRIBUTO MINIMO APE 35,00€ da MUT Maggio 2016**

Come previsto dagli Accordi Nazionali del 6 aprile 2016, sottoscritti da tutte le parti sociali datoriali e sindacali dei lavoratori, e a seguito delle Comunicazioni CNCE n.591 e n.592 del 8 e 13 Aprile 2016, dalla denuncia mut relativa al mese di Maggio 2016 entrerà in vigore il contributo minimo APE pari a € 35,00 per ciascun lavoratore.

Come riportato nella Comunicazione CNCE n. 592 del 13 aprile u.s. :

*“Il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.”*

Viene fissato, pertanto, un tetto minimo per la contribuzione destinata al finanziamento dell'Anzianità Professionale Edile. Il tetto contributivo ha la caratteristica di essere mensile e per ogni singolo lavoratore indicato nella denuncia Mut.

Il Mut fornirà automaticamente il calcolo dell'eventuale integrazione per ogni singolo lavoratore presente in denuncia e sommerà tale importo al totale da versare presente nella scheda "riepilogo accantonamenti e contributi".

A tal proposito è importante osservare che per la Cassa Edile di Terni il calcolo per la verifica del rispetto del limite di € 35,00 dovrà essere fatto tenendo in considerazione la percentuale APE del 4,30% indicata nel rinnovo CCNL Industria e Cooperazione del 1° Luglio 2014.

Per chiarire meglio la situazione facciamo alcuni esempi:

1) Esempio Lavoratore n.1:

imponibile contributivo Cassa Edile del lavoratore: € 1000,00

contributo Ape versato dall'impresa: € 1.000x4,30%=€ 43,00

il totale è maggiore di € 35,00 quindi non dovrà essere fatta alcuna integrazione da parte dell'impresa per il raggiungimento del contributo minimo Ape.

2) Esempio Lavoratore n.2:

imponibile contributivo Cassa Edile del lavoratore: € 500,00

contributo Ape versato dall'impresa: € 500x4,30%=€ 21,50

il totale è minore di € 35,00 quindi, per il raggiungimento del contributo minimo Ape, dovrà essere fatta un'integrazione da parte dell'impresa pari a € 13,50 (€ 35,00 - € 21,50 = € 13,50)

La regolamentazione nazionale ha previsto però alcune eccezioni all'applicazione del contributo minimo Ape. A tal proposito citiamo un passaggio della Lettera Circolare CNCE n.12/2016 del 20 aprile 2016:

*“Per quanto attiene l'applicazione del contributo mensile minimo APE di 35 euro per ciascun lavoratore, in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute da alcune Casse Edili/Edilcasse, si precisa che, trattandosi di un costo non riferito al numero delle ore denunciate ma a valutazioni di natura amministrativa effettuate dalle Associazioni nazionali, il citato contributo deve essere applicato per tutti gli operai presenti in denuncia, con le uniche eccezioni relative ai casi indicati nella Comunicazione n. 592 del 13 Aprile 2016.”*



Al momento quindi le uniche eccezioni all'applicazione del contributo minimo Ape sono le seguenti:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

Pertanto per i Lavoratori part-time, a chiamata, Lavoratori su più Casse Edili, ecc.. che non raggiungessero i 35 euro viene applicata l'integrazione fino al contributo minimo di € 35,00 .

Di seguito verranno illustrati alcuni esempi MUT esemplificativi di Lavoratori con o senza applicazione del contributo Minimo Ape e della scheda riepilogativa con i relativi totali.

Informiamo che sarà nostra cura esporre ulteriori eventuali chiarimenti o integrazioni della norma.

Cassa Edile Terni - Il Direttore  
Dott. Francesco Battaglioli

**ALLEGATI:**

1. Esempi di compilazione MUT Maggio 2016
2. Comunicazione CNCE n.591 del 8 Aprile 2016 - Accordi nazionale del 6 aprile 2016;
3. Comunicazione CNCE n. 592 del 13 Aprile 2016;
4. Tabella CCNL Contributi APE (rinnovo CCNL Edilizia Industria e Cooperazione del 1° Luglio 2014)
5. Lettera Circolare CNCE n. 12/2016 del 20 Aprile 2016.

**Esempio 1** - Lavoratore con contributo APE superiore al minimo per il quale non viene applicata alcuna integrazione

**Elenco dei lavoratori occupati: PROVA DUE LAVORATORE**

Scheda Anagrafica | Cantieri del Lavoratore | Regol. Part-Time | Eventi di malattia/inf. | Recupero Prevedi

Data assunzione: 01/03/2010 | Tipo assunzione: 2 Tempo Determinato | Tipo Rapporto: | Giorno Cessazione: 0 | Tipo cessaz.: |

Tipo Occupazione: F Tempo Pieno | Esenzione limiti PT: | Data Trasform. PT: |

Contratto Applicato: 02 Artigiani | % Part-time: 0 | Orario Sett. Part-Time: 0 |

Livello: 02 Operaio qualificato | Mansione: 01 Muratore | Paga Oraria: 9,86 | Livello Precedente: 02 |

Imponibile G.N.F.: 1814 | Imponibile Contrib.: 1814 | Imponibile TFR: 0 | Imponib. GNF calc.: 1814 | **Contrib. APE: 78** | Integraz. APE: 0 |

Ore Ordinarie Lavorate: 176 | Ore malattia: 0 | Ore infortunio: 0 | **Contributo APE calcolato > 35 euro**

Ore ferie: 0 | Ore festività: 8 | Ore C.I.G.: 0 | Ore C.I.G. Maltempo: 0 |

Ore congedi Matr./Mil.: 0 | Ore perm. Non Retribuiti: 0 | Ore Ass. Giust.: 0 | Ore Altre Casse Edili: 0 |

Ore Perm. Sindacali: 0 | Ore Perm. Retribuiti: 0 | Ore ferie Sanzionabili: 0 | Ore Perm Retrib. Sanz.: 0 | Ore Per.nn.Ret. sanz.: 0 |

Totale Ore dichiarate: 184 | Ore Sanzionabili: 0 | Ore Ferie preced.: 0 | Ore Perm Retrib. preced.: 0 | Ore Perm Non Retrib. preced.: 0 |

Il contributo APE di € 78,00 calcolato moltiplicando l'imponibile Contributivo (€ 1.814,00) per la Percentuale APE (4,30%) risulta maggiore del minimo di € 35,00 pertanto non vi è integrazione.

**Esempio 2** - Lavoratore con contributo APE inferiore al minimo per il quale viene applicata l'integrazione al contributo minimo

**Elenco dei lavoratori occupati: PROVA LAVORATORE**

Scheda Anagrafica | Cantieri del Lavoratore | Regol. Part-Time | Eventi di malattia/inf. | Recupero Prevedi

Data assunzione: 31/01/2014 | Tipo assunzione: 2 Tempo Determinato | Tipo Rapporto: | Giorno Cessazione: 0 | Tipo cessaz.: |

Tipo Occupazione: F Tempo Pieno | Esenzione limiti PT: | Data Trasform. PT: |

Contratto Applicato: 02 Artigiani | % Part-time: 0 | Orario Sett. Part-Time: 0 |

Livello: 01 Operaio comune | Mansione: 01 Muratore | Paga Oraria: 8,95 | Livello Precedente: 01 |

Imponibile G.N.F.: 788 | Imponibile Contrib.: 788 | Imponibile TFR: 1000 | Imponib. GNF calc.: 788 | **Contrib. APE: 35** | **Integraz. APE: 1,12** |

Ore Ordinarie Lavorate: 80 | Ore malattia: 0 | Ore infortunio: 0 | **Contributo APE: 33,88** | **Integrazione APE: 1,12**

Ore ferie: 56 | Ore festività: 8 | Ore C.I.G.: 0 | Ore C.I.G. Maltempo: 0 |

Ore congedi Matr./Mil.: 0 | Ore perm. Non Retribuiti: 40 | Ore Ass. Giust.: 0 | Ore Altre Casse Edili: 0 |

Ore Perm. Sindacali: 0 | Ore Perm. Retribuiti: 0 | Ore ferie Sanzionabili: 0 | Ore Perm Retrib. Sanz.: 0 | Ore Per.nn.Ret. sanz.: 0 |

Totale Ore dichiarate: 184 | Ore Sanzionabili: 0 | Ore Ferie preced.: 0 | Ore Perm Retrib. preced.: 0 | Ore Perm Non Retrib. preced.: 0 |

Se il Contributo APE calcolato < 35 euro, viene integrato al minimo se ore assenza complessiva (Ferie, Permessi Retribuiti, Malattia/Infortunio, CIG, <80 ore

Contrib. APE: (W) Imponibile APE: 788. Il Contributo APE: 33,88 è minore del minimo di euro: 35. Importo di Integrazione APE calcolato di euro: 1,12

Il contributo APE di € 33,88 calcolato moltiplicando l'imponibile Contributivo (€ 788,00) per la Percentuale APE (4,30%) risulta minore del minimo di € 35,00 pertanto viene applicata l'integrazione di € 1,12 per il raggiungimento del minimo di € 35,00.

Non vi sono le condizioni di esclusione in quanto le Ore di Assenza complessiva (56 ore) per Cassa Integrazione, Malattia e Infortunio, Ferie e Permessi Retribuiti sono inferiori a 80 ore.

**Esempio 3** - Lavoratore con contributo APE inferiore al minimo per il quale non viene applicata l'integrazione al contributo minimo

**Elenco dei lavoratori occupati: PROVA TRE LAVORATORE**

Scheda Anagrafica | Cantieri del Lavoratore | Regol. Part-Time | Eventi di malattia/inf. | Recupero Prevedi

Data assunzione: 01/02/2010 | Tipo assunzione: 2 Tempo Determinato | Tipo Rapporto: | Giorno Cessazione: 0 | Tipo cessaz.: |

Tipo Occupazione: F Tempo Pieno | Esenzione limiti PT: | Data Trasform. PT: |

Contratto Applicato: 02 Artigiani | % Part-time: 0 | Orario Sett. Part-Time: 0 |

Livello: 02 Operaio qualificato | Mansione: 01 Muratore | Paga Oraria: 9,86 | Livello Precedente: 02 |

Imponibile G.N.F.: 868 | Imponibile Contrib.: 868 | Imponibile TFR: 1000 | Imponib. GNF calc.: 868 | Contrib. APE: 37,32 | Integraz. APE: 0

Ore Ordinarie Lavorate: 80 | Ore malattia: 0 | Ore infortunio: 0 |

Ore ferie: 0 | Ore festività: 8 | Ore C.I.G.: 96 | Ore C.I.G. Maltempo: 0

Ore congedi Matr./Mil.: 0 | Ore perm. Non Retribuiti: 0 | Ore Ass. Giust.: 0 | Ore Altre Casse Edili: 0

Ore Perm. Sindacali: 0 | Ore Perm. Retribuiti: 0 | Ore ferie Sanzionabili: 0 | Ore Perm Retrib. Sanz.: 0 | Ore Per.nn.Ret. sanz.: 0

Totale Ore dichiarate: 184 | Ore Sanzionabili: 0 | Ore Ferie preced.: 0 | Ore Perm Retrib. preced.: 0 | Ore Perm Non Retrib. preced.: 0

Nel caso di ore assenza totale (Ferie, Permessi Retribuiti, Malattia/Infortunio, CIG) >= 80 ore non vi è integrazione APE al minimo € 35,00

Il contributo APE di € 37,32 calcolato moltiplicando l'imponibile Contributivo (€ 868,00) per la Percentuale APE (4,30%) risulta minore del minimo di € 35,00 , ma non viene applicata l'integrazione al minimo.

Le condizioni di esclusione all'applicazione del minimo sono verificate in quanto le Ore di Assenza complessiva (96 ore) per Cassa Integrazione, Malattia e Infortunio, Ferie e Permessi Retribuiti non sono inferiori a 80 ore.

**Esempio 4** - Lavoratore nuovo assunto dopo il 15 del mese con contributo APE inferiore al minimo per il quale non viene applicata l'integrazione al contributo minimo

**Elenco dei lavoratori occupati: PROVA QUATTRO LAVORATORE - NUOVO**

Scheda Anagrafica | Cantieri del Lavoratore | Regol. Part-Time | Eventi di malattia/inf. | Recupero Prevedi

Data assunzione: 16/05/2016 | Tipo assunzione: 2 Tempo Determinato | Tipo Rapporto: | Giorno Cessazione: 0 | Tipo cessaz.: |

Tipo Occupazione: F Tempo Pieno | Esenzione limiti PT: | Data Trasform. PT: |

Contratto Applicato: 02 Artigiani | % Part-time: 0 | Orario Sett. Part-Time: 0 |

Livello: 11 Appr. Artig. 1° Gruppo - 1° Semestre | Mansione: 01 Muratore | Paga Oraria: 7,94 | Livello Precedente: |

Imponibile G.N.F.: 762 | Imponibile Contrib.: 762 | Imponibile TFR: 0 | Imponib. GNF calc.: 762 | Contrib. APE: 32,77 | Integraz. APE: 0

Ore Ordinarie Lavorate: 96 | Ore malattia: 0 | Ore infortunio: 0 |

Ore ferie: 0 | Ore festività: 0 | Ore C.I.G.: 0 | Ore C.I.G. Maltempo: 0

Ore congedi Matr./Mil.: 0 | Ore perm. Non Retribuiti: 0 | Ore Ass. Giust.: 0 | Ore Altre Casse Edili: 0

Ore Perm. Sindacali: 0 | Ore Perm. Retribuiti: 0 | Ore ferie Sanzionabili: 0 | Ore Perm Retrib. Sanz.: 0 | Ore Per.nn.Ret. sanz.: 0

Totale Ore dichiarate: 96 | Ore Sanzionabili: 0 | Ore Ferie preced.: 0 | Ore Perm Retrib. preced.: 0 | Ore Perm Non Retrib. preced.: 0

Per assunti dopo il 15 o cessati prima del 15 non c'è integrazione APE al minimo € 35,00

Il contributo APE di € 32,77 calcolato moltiplicando l'imponibile Contributivo (€ 762,00) per la Percentuale APE (4,30%) risulta minore del minimo di € 35,00 , ma non viene applicata l'integrazione al minimo in quanto il Lavoratore risulta assunto dopo il 15 del mese.

La stessa condizione di non applicazione del Contributo minimo si verifica nel caso in cui il lavoratore cessa il rapporto prima del 15 del mese.

### Scheda di Riepilogo accantonamenti e contributi

✓ Dettaglio Scheda - Riepilogo accantonamenti e contributi				
Riepilogo accantonamenti e contributi				
Tot. Imponibile GNF 4232	Tot. Imponib. Contr. 4232	Tot. Impon. Contr. Sanz. 0	Tot. Imponib. TFR 2000	Tot. Imponib. CIGO Appr 762
% Accantonamento 14,2	1. Tot. Accantonamento 601	2. Tot. Accant. Mal./Inf. 0	3. Tot. N.1 + N.2 601	
% Contributi 10,75	4. Contributi 456	% Contributi APE 4,3	Contributi APE 183,09	Tot. Integraz. APE 1,12
5. Contrib. Prev. Complem. cui Prevedi Progresso 139	% Contrib. CIGO Appr. 0	Contrib. CIGO Apprendisti 0	Totale Contributi = Tot. Imponib. Contributivo x Percentuale Contrib. Cassa Edile + Totale Integrazione APE 456 = (4232 x 10,75%) + 1,12	
6. Multe 0	RLST 0	% Contrib. RLST 0,1	Contributo RLST 4	
% Contrib. Ass. Imprese 0 Non versata	7. Contrib. assoc. imprese : Contrib. fuori provincia 0	Contrib. fuori provincia 0 Non Versa	7.1 Contrib. Ass. Fuori Prov. 0	
8. Conguaglio Mal./Inf. 0	*9. Totale da versare 1200			
Tot. Ore Ordinarie 432	Tot. Ore Malattia 0	Tot. Ore Infortunio 0		
Tot. Ore Ferie 56	Tot. Ore Festività 24	Tot. Ore Congedi 0		
Tot. Ore CIG 96	Tot. Ore CIG Ev. Meteo 0	Tot. Ore Altre C.E. 0	Tot. Ore Ass. giustif. 0	
Tot. Ore Per. Sind. 0	Tot. Ore Perm. Retrib. 0	Tot. Ore Perm. non retr. 40	Tot. Ore Sanzionabili 0	
Totale ore 648	*Totale lav. in denuncia 4	Num. Cantieri 1	Tot. Altri lavorat. 0	Tot. Ore altri lav. 0
Prevedi Ditta (Impiegati) 0	Prevedi Ditta (Operai) 20	Prevedi Lavoratore Obbl. 20	Prevedi Lavoratore Vol. 0	
Prevedi Quota TFR 74	Prevedi Rivalutazione 0	Prevedi Contrib. Contrat. 25		
Operai P.T. 0	Op.P.T. dal 01/01/11 0	Controllo Part-time 0	Tot. P.T. regolarizzati 0	

Nella sezione di Riepilogo Accantonamenti e Contributi della denuncia vengono totalizzati e calcolati i contributi evidenziando il Totale Contributo APE Lavoratori (calcolato come somma dei Contributi APE dei singoli lavoratori comprensivi dell'eventuale integrazione al minimo), il Totale degli importi delle eventuali Integrazioni al minimo effettuate.

L'importo dei Contributi Cassa Edile (campo "4. Contributi") viene sommato del totale delle eventuali Integrazioni al Contributo Minimo applicate ai singoli lavoratori.

Nell'esempio il campo "4. Contributi" è dato da:

Contributi = Tot. Imponibile Contributivo x Percentuale Contributi Cassa Edile + Tot. Integrazione APE

€ 456 = (€ 4232 x 10,75/100) + € 1,12

Prot. n° 7212/p/ep

Roma, 8 aprile 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

**Comunicazione n. 591**

**Oggetto: trasmissione accordi fondo nazionale APE**

Si trasmette in allegato copia degli accordi pervenuti in data odierna, sottoscritti da tutte le Associazioni datoriali e sindacali della categoria, in merito alla gestione del fondo nazionale APE.

Si fa riserva di inviare nei prossimi giorni le necessarie indicazioni operative.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Franco Turri



Il Presidente  
Carlo Trestini



Allegati: 2

Addì, 6 aprile 2016, in Roma

Tra

ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL

considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;

visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;

### **SI CONVIENE**

1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l'attività del fondo nazionale per l'APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;
2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;
3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione Casse Edili al fondo APE presso CNCE sia trimestrale,

4. che la contribuzione al Fondo nazionale Ape nelle Casse Edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all'interno di tali Enti, decorre dal 1° ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell'istituto. Per l'Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa Edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1° ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI



ACI – PRODUZIONE E LAVORO



ANAEPA CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI




CLAAI




ANIEM CONFIMI



ANIER CONFIMI




CONFAPI ANIEM



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



Addì, 6 aprile 2016, in Roma

Tra

ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO,

ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL

**convengono che**

- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell'accordo sulla regolamentazione nazionale dell'Ape sottoscritto in data 6 aprile 2016 è prorogata al 30 aprile 2016;
- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI



ACI - PRODUZIONE E LAVORO



ANAEP A CONFARTIGIANATO




CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI




CLAAI



ANIEM CONFIMI




ANIER CONFIMI




CONFAPI ANIEM




FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



Prot. n° 7245/p/ep

Roma, 13 aprile 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

**Comunicazione n. 592**

**Oggetto: applicazione accordi 8/4/2016**

In relazione agli accordi trasmessi con la Comunicazione n. 591 dell'8 aprile u.s., la scrivente, sentite le Associazioni nazionali firmatarie, precisa quanto segue.

Il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo.

La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

La richiamata innovazione, infine, entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.

A tale proposito si rileva la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al fondo nazionale APE sommando gli importi dovuti dall'impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.

In ogni caso la scrivente è a disposizione per esaminare eventuali problematiche applicative relative alla questione in esame.

Omissis.....

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Franco Turri



Il Presidente  
Carlo Trestini



Allegato: 1

# Contributo Fondo nazionale ape

CASSA EDILE	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE
	%
<b>VALLE D'AOSTA</b>	
Aosta	3,8
<b>PIEMONTE</b>	
Alessandria	3,8
Asti	3,5
Biella	3,8
Cuneo	4,3
Novara	3,8
Torino	3,5
Verbania	3,8
Vercelli	3,8
<b>LIGURIA</b>	
Genova	3,8
Imperia	3,5
La Spezia	3,8
Savona	4,3
<b>LOMBARDIA</b>	
Bergamo	4,8
Brescia	4,3
Como e Lecco	4,8
Cremona	4,3
Mantova	4,3
Milano	3,5
Pavia	3,8
Sondrio	4,8
Varese	3,8
<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>	
Bolzano	4,3
Trento	4,8
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
Gorizia	4,3
Pordenone	4,3
Trieste	3,5
Udine	4,3

*MM* 39

*pr* *SW*

<b>VENETO</b>	
Belluno	4,3
Padova	4,3
Rovigo	4,8
Treviso	4,8
Venezia	4,3
Verona	3,8
Vicenza	4,3
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	
Bologna	3,5
Calec	4,8
Celcof	4,8
Cema	4,8
Ferrara	3,8
Forli'	4,3
Forli' coop	4,8
Modena e Modena affini	3,8
Parma	3,8
Piacenza	3,8
Ravenna	4,8
Reggio Emilia	3,8
Rimini	3,8
<b>TOSCANA</b>	
Arezzo	4,3
Cert	3,5
Firenze	3,8
Grosseto	3,8
Livorno	3,8
Lucca	3,8
Massa Carrara	3,0
Pisa	3,8
Pistoia	3,5
Prato	3,5
Siena	3,5
<b>MARCHE</b>	
Ancona	3,8
Ascoli Piceno	3,5
Macerata	3,5
Pesaro	3,5
<b>UMBRIA</b>	
Perugia	3,8
Terni	4,3

13

H

Au

8

AD

SW

PO

M

13

131

<b>LAZIO</b>	
Frosinone	3,5
Latina	3,5
Rieti	3,8
Roma	3,5
Viterbo	3,8
<b>ABRUZZO</b>	
Chieti	3,5
L'Aquila	3,5
Pescara	3,8
Teramo	3,5
<b>MOLISE</b>	
Campobasso	3,5
Edilcassa Molise	3,0
<b>CAMPANIA</b>	
Avellino	2,5
Benevento	2,5
Caserta	2,5
Napoli	3,0
Salerno	2,5
<b>PUGLIA</b>	
Bari	3,5
Brindisi	3,5
Edilcassa Puglia	3,0
Foggia	3,0
Lecce	3,0
Taranto	3,0
<b>BASILICATA</b>	
Edilcassa Basilicata	3,0
Matera	3,0
Potenza	2,5
<b>CALABRIA</b>	
Catanzaro	2,5
Cosenza	2,5
Edilcassa Calabria	2,5
Reggio Calabria	2,5

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*

141

<b>SICILIA</b>	
Agrigento	3,0
Caltanissetta	3,5
Catania	3,0
Enna	2,5
Messina	3,0
Palermo	2,5
Ragusa	3,0
Siracusa	3,0
Trapani	2,5
<b>SARDEGNA</b>	
Cagliari	3,5
Edilcassa Sardegna	3,5
Nuoro	3,0
Oristano	3,5
Sassari	3,5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prot. n° 7285/p/ep

Roma, 20 aprile 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

**Lettera circolare n. 12/2016**

**Oggetto: adempimenti fondo APE**

Si comunica che, in questi giorni, si sta concludendo la prima fase di gestione del fondo nazionale APE riguardante le Casse Edili di emanazione contrattuale industriale e cooperativa, l'Edilcassa di Bergamo, la CEDAM e la CEDAIIER.

In relazione alle procedure necessarie per il completamento delle erogazioni relative all'APE 2016, si forniscono le seguenti indicazioni.

Le Casse Edili/Edilcasse dovranno inviare gli eventuali aggiornamenti dei flussi APE alla Banca dati nazionale entro e non oltre il prossimo 29 aprile.

Dal 2 maggio p.v. le Casse indicate al primo comma potranno inviare agli uffici della CNCE la richiesta di eventuali ulteriori finanziamenti utilizzando la medesima procedura prevista dalla Comunicazione n. 588 del 15 febbraio 2016.

A tale proposito si precisa che, nei casi di nominativi di lavoratori già comunicati alla CNCE ma per i quali si debba procedere ad un ricalcolo della prestazione APE a seguito di versamenti tardivi, nell'allegato alla citata richiesta andranno indicate soltanto le ore aggiuntive rispetto a quelle comunicate in precedenza e la differenza di importo da corrispondere al lavoratore.

Si ricorda, in ogni caso, che le Casse sono tenute a versare tempestivamente alla CNCE tutti i contributi APE, versati in ritardo dalle imprese, riguardanti l'esercizio ottobre 2014 – settembre 2015.

Sempre dal prossimo 2 maggio le Casse potranno inviare agli uffici della CNCE, tramite [serviziape@cnce.it](mailto:serviziape@cnce.it), le richieste di rimborso per l'erogazione della prestazione straordinaria in caso di morte o invalidità del lavoratore (APE 300

ore), specificando il nominativo e il codice fiscale del lavoratore, l'importo erogato e, in caso di decesso, i nominativi degli eredi.

Per quanto attiene l'applicazione del contributo mensile minimo APE di 35 euro per ciascun lavoratore, in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute da alcune Casse Edili/Edilcasse, si precisa che, trattandosi di un costo non riferito al numero delle ore denunciate ma a valutazioni di natura amministrativa effettuate dalle Associazioni nazionali, il citato contributo deve essere applicato per tutti gli operai presenti in denuncia, con le uniche eccezioni relative ai casi indicati nella Comunicazione n. 592 del 13 aprile 2016.

Si sollecitano, infine, le Casse Edili/Edilcasse che non avessero ancora provveduto, ad effettuare entro la prossima settimana il versamento al fondo nazionale APE dei contributi, relativi al periodo ottobre – dicembre 2015, riscossi fino alla data odierna.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore  
Mauro Miracapillo

